



COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

Procedura aperta per l'individuazione di un soggetto gestore per la prosecuzione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il biennio 2021/2022 – "categoria ordinari". Sede delle strutture di accoglienza comune di Pietragalla.

CUP: D91E20000000001

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio SIPROIMI – SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI /ex SPRAR. L'obiettivo generale del servizio è quello di proseguire nella gestione di un progetto di accoglienza integrata a favore di un massimo di n. **20 richiedenti asilo e rifugiati appartenenti a categorie ordinarie** provenienti da Paesi terzi, tramite la messa in atto di interventi materiali di base contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia personale. L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito indicati, che l'aggiudicatario è tenuto a fornire (ai sensi dell'art. 4 delle Linee guida allegate al D.M. 18.11.2019):

- ✓ accoglienza materiale;
- ✓ mediazione linguistico-culturale;
- ✓ orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- ✓ insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
- ✓ formazione e riqualificazione professionale;
- ✓ orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- ✓ orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- ✓ orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale,
- ✓ orientamento e accompagnamento legale;
- ✓ tutela psico-socio-sanitaria;
- ✓ gestione della Banca Dati del Ministero dell'Interno (secondo le modalità di cui all'art. 37 delle Linee Guida allegate al D.M. 18.11.2019).

Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del servizio da erogare ai beneficiari SIPROIMI sono definiti nel D.M. del 18.11.2019 del Ministero dell'Interno *"Modalità di accesso degli Enti Locali di finanziamento al Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo e di Finanziamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale per i Minori Stranieri non accompagnati (SIPROIMI)"*.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

In conformità agli artt. 4 e 34 delle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) allegate al D.M. 18.11.2019, l'Ente attuatore (aggiudicatario) ha l'obbligo di espletare i seguenti servizi:

A. Servizi di accoglienza

A1 Accoglienza materiale:

Strutture di accoglienza: Reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza degli beneficiari. **La sede delle strutture è prevista nel Comune di Pietragalla.**

L'Ente attuatore (Ente gestore) ha l'obbligo di:

- reperire, predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto in particolare di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;
- provvedere alla pulizia delle strutture;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

(sono ammissibili le spese relative all'adeguamento e alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento); opere di manutenzione ordinaria; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici).

A2 – Condizioni materiali di accoglienza:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente, rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori.

(sono ammissibili le spese generali relative all'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico; fornitura di effetti lettercci; spese per la salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione; erogazione pocket money).

B. Servizi di integrazione

B1 - Mediazione linguistico-culturale:

Il Servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Il servizio deve facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Il servizio è attuato sia mediante l'utilizzo di mediatori interni al progetto, che attraverso l'utilizzo di una convenzione ad hoc. Il servizio si dipanerà attraverso l'interpretariato linguistico e di mediazione per i beneficiari così da facilitare l'operatore nella comprensione dei bisogni nonché attraverso la predisposizione di materiali informativi e di traduzioni di testi e di modulistica.

B2 - Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità' del diritto alla salute.

B3 - Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali.

B4 - Formazione e riqualificazione professionale:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- mettere i beneficiari nella condizione di compilare da subito il loro libretto delle competenze valorizzando quelle pregresse verso cui orientare corsi di formazione così da arrivare ad una certificazione delle competenze ricca degli strumenti acquisiti;
- implementare la capacità per una migliore spendibilità dei titoli pregressi con l'ausilio nella compilazione di CV e per affrontare colloqui;
- attivare corsi di alfabetizzazione che prevedano informazione legale, sociale, normativa e amministrativa.
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

B5 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

B6 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatari/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità-permanenti o temporanee – lo richiedano.

B7 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale, mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.)
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine, Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Le attività previste dal presente Capitolato devono essere svolte dalle seguenti **figure professionali**: assistente sociale, psicologo, nonché da operatori dell'accoglienza con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione del Comune di Pietragalla.

C. Servizi di tutela

C1 - Orientamento e accompagnamento legale:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

5.1 Tutela psico-socio-sanitaria

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Per ogni qualsivoglia ulteriore intervento relativo a situazioni psico-socio-sanitarie specifiche che dovessero subentrare nel corso dell'accoglienza, il riferimento normativo è all'art. 34 delle Linee Guida di cui al DM 18.11.2019 per quanto non declinato in questa sede.

Aggiornamento e gestione della Banca Dati

L'Ente attuatore (Ente gestore) si impegna ad aggiornare almeno settimanalmente la banca dati del progetto (art. 37 Linee Guida allegate al DM 18.11.2019).

L'Ente attuatore dovrà provvedere per conto del Comune di Pietragalla a svolgere qualsiasi altro adempimento amministrativo, in stretta collaborazione con i responsabili comunali del progetto, necessario per la presentazione, realizzazione e la rendicontazione del progetto, rispondendo direttamente per eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze.

Inoltre in particolare ha l'obbligo di presentare al Comune e al Servizio Centrale la seguente documentazione:

- ✓ registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- ✓ inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- ✓ inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.
- ✓ le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte del progetto nell'anno;
- ✓ le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;

- ✓ i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale Unico di Rendicontazione

Per ogni altra incombenza e/o competenza, si rinvia all'art. 37 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019.

Art. 3 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'approccio alla base della presa in carico della persona deve essere quello multi professionale, che tenga conto della varietà e moltitudine dei bisogni e delle risorse individuali, predisponendo per ciascuno un progetto individualizzato condiviso dall'equipe e da eventuali altre figure professionali socio-sanitarie esterne. Il ruolo dell'equipe è quello di scongiurare forme prolungate di dipendenza di tipo assistenzialistico, coinvolgendo, come parte attiva, la persona e accompagnandola in un percorso che preveda l'avvio di un proprio progetto di vita.

L'ente attuatore, ai sensi dell'art. 36 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019, ha l'obbligo di:

- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze ruoli e modalità di organizzazione così come previsto dal manuale sprar che dovrà lavorare in stretta sinergia con le competenze professionali degli altri servizi pubblici locali, sia servizi sociali sia sanitari, anche prevedendo la stipula di accordi formali quali convenzioni, protocolli e intese etc;
- garantire la gestione dell'equipe attraverso attività di coordinamento, programmazione e supervisione, mediante riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, valutazione e verifica degli obiettivi.

L'affidatario assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Pietragalla, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il soggetto gestore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Pietragalla con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- dare comunicazione delle eventuali sostituzioni di personale per il dovuto consenso;
- sostituire tempestivamente il personale, ad insindacabile giudizio del Comune di Pietragalla e su richiesta scritta, che abbia manifestato comportamenti non idonei al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire il rispetto del D. lgs. 196/2003 e dell'art. 13 reg. UE 679/2016, nella raccolta e gestione dei dati sensibili dei beneficiari;

L'affidatario dovrà designare la figura del Coordinatore dell'equipe multidisciplinare. Il Coordinatore dovrà provvedere a condurre l'equipe nel raggiungimento degli obiettivi, sovrintendere e verificare il lavoro di ciascun operatore, garantire costanti rapporti di collaborazione con i referenti comunali per la gestione ordinaria del progetto e programmare incontri di monitoraggio mensili per verificare l'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE DEL PROGETTO - VALORE DELL'APPALTO

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 10.08.2020, n. 16288, ha finanziato i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l'Asilo, secondo quanto disposto dal D.M. 18.11.2019. Il testo del decreto ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito: <http://www.serviziocentrale.it>.

A favore del Comune di Pietragalla, nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra quelli individuati come "Prosecuzione accoglienza ordinari" è stata stanziata la somma di € **283.368,41** per ciascuno dei n. 2

anni di durata del progetto, per le finalità e le destinazioni di cui al quadro economico costituente il **piano finanziario preventivo** di cui all'art. 12 del DM18.11.2019, allegato al presente Capitolato.

Il piano economico preventivo potrà essere oggetto di rimodulazione da parte dell'Ente gestore, Comune di Pietragalla, nei limiti e con le modalità di cui all'art.12, comma 3°, del DM 18.11.2019 e nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione.

L'Ente attuatore sarà considerato esclusivo responsabile, ed in quanto tale non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente gestore, per eventuali riduzioni dei finanziamenti assegnati o revoca parziale degli stessi, in conseguenza di attivazione parziale dei posti letto, inadempimenti formalmente contestati dal Servizio Centrale o gravi violazioni accertate.

L'importo dell'affidamento è pari ad **€ 646.711,78** per l'intera durata dell'appalto così suddiviso:

- € 230.968,47 per l'anno 2021

- € 277.162,19 per l'anno 2022

- € 138.581,10 per 6 mesi di proroga tecnica

IIVA inclusa se dovuta. L'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero. L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del progetto proposto.

Il corrispettivo contrattuale remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutti i servizi che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.

Art. 5 DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata biennale decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di effettivo inizio delle attività in caso di richiesta di esecuzione anticipata del servizio al **31/12/2022**. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione della Convenzione; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dalla propria offerta.

L'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente. Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno. In ogni caso, alla scadenza del contratto potrà essere effettuata una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di sei (6) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara se non conclusa prima della scadenza.

Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative che eliminino alcuni posti assegnati nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni ministeriali per la gestione degli Sprar/Siproimi, l'affidatario dovrà adeguarsi alle stesse agli stessi patti e condizioni del contratto in corso (ove possibile).

Art. 6 - CORRISPETTIVO

Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato, corrisponde all'importo finanziato ed erogato dal Ministero dell'Interno. Le modalità e la periodicità con le quali il Comune di Pietragalla provvederà a trasferire al soggetto gestore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti.

Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno. Il soggetto gestore sarà tenuto a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti previa rendicontazione delle spese sostenute.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata da questo Comune.

Art. 7 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati nelle abitazioni in piccoli gruppi. Le strutture dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 19 delle Linee guida allegate al Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2019 nonché nel Manuale Operativo. Il soggetto gestore è tenuto ad avere, dalla stipula del contratto o dalla data di effettivo inizio delle attività in caso di richiesta di esecuzione anticipata, la piena e regolare

disponibilità giuridica, riconducibile ad un titolo di proprietà o altro diritto reale o derivante da accordo scritto/contratto, di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di n. 20 cittadini stranieri titolari di protezione internazionale appartenenti alla categoria ordinari del progetto territoriale del Comune di Pietragalla.

Il soggetto gestore dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Il servizio di accoglienza integrata dovrà essere realizzato presso strutture ubicate nel Comune di Pietragalla in quanto luogo di esecuzione delle prestazioni previste dal progetto territoriale.

Le strutture e/o i locali devono essere disponibili già a partire dalla data di presentazione della proposta.

Il gestore deve farsi carico dei canoni di affitto assumendo direttamente la locazione degli immobili, provvedere alle dotazioni degli immobili di beni mobili, degli oneri relativi alle utenze, alle spese relative a manutenzioni ordinarie di qualsiasi tipo sia all'immobile che ai beni mobili, arredi e dotazioni presenti nonché alla loro sostituzione in caso di rotture e malfunzionamento, manutenzione fosse settiche, eventuali interventi di derattizzazione e/o disinfestazioni, ecc.

Il gestore ha l'obbligo di:

- avvalersi di strutture conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- dotarsi di un "regolamento" interno alle strutture e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal Manuale SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati;
- presentare copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture per l'avvio delle attività;

Le strutture individuate dall'ente attuatore devono essere ubicate in Pietragalla centro.

Gli immobili devono essere dotati di servizi essenziali.

Art. 8 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto gestore, in stretta collaborazione con il Comune di Pietragalla, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto gestore si impegna a dare prosecuzione ai progetti secondo quanto indicato nella versione definitiva degli stessi, approvati dal Ministero dell'Interno, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Comune di Pietragalla nonché, per ciò che concerne la tipizzazione degli oneri economici, del Piano Finanziario preventivo allegato al presente capitolato.

Al soggetto gestore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con il Comune di Pietragalla. Il Comune di Pietragalla si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 del presente, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero; pertanto, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto gestore potrà subire riduzioni, senza alcun diritto di rivalsa, risarcimento e/o indennizzo da parte dello stesso nei confronti del Comune di Pietragalla o del Ministero.

Art. 9 - EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

La gestione per quanto in oggetto comprende eventuali attività aggiuntive, qui di seguito indicate:

- Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura. Il soggetto gestore si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.

- Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo. Il soggetto gestore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Pietragalla e realizzate a cura e spese del soggetto gestore. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Pietragalla, del progetto SIPROIMI e/o di altri soggetti da esso segnalati. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto gestore.
- Il soggetto gestore si impegna a supportare ed assistere il Comune di Pietragalla, nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti tra il partenariato e il Ministero dell'Interno sia per fini generali di diffusione, pubblicizzazione, valutazione del progetto stesso.

Il soggetto gestore si impegna a svolgere le predette attività senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente.

Art. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Gli obblighi della ditta aggiudicataria sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definiti dal Comune di Pietragalla e in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- attivarsi nella sorveglianza dei beneficiari per evitare danni a beni ed opere;
- impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui al presente Capitolato;
- operare in accordo con la stazione appaltante, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- effettuare controlli periodici di qualità;
- attenersi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- garantire la gestione delle abitazioni di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione e adottare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- il pagamento delle utenze per ogni unità abitativa, nonché della Tari;
- produrre, nei tempi e con le modalità richiesti dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno, tutta la documentazione relativa all'attuazione fisica e finanziaria delle attività del progetto, nonché monitorare i risultati attesi;
- garantire tutte le attività e relativi oneri inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato;
- fornire all'Ente locale tutta la documentazione debitamente compilata relativa alle attività di rendicontazione previste da progetto e richieste dal Ministero dell'Interno. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Ente locale nei tempi adeguati che consentano la verifica della stessa e l'inoltro al Ministero nei termini prefissati;
- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle materie professionali.

Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le

esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs 81/2015 salvaguardando la retribuzione in godimento e l'anzianità di servizio.

A tal fine si fa presente che in sede di documentazione amministrativa l'operatore economico dovrà dichiarare di accettare la clausola sociale di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Art. 12 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto gestore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti. Il soggetto gestore si impegna ad assumere prioritariamente il personale in carico al soggetto gestore del precedente progetto del medesimo servizio.

Il soggetto gestore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Pietragalla, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

Il soggetto gestore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Pietragalla con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme d'uso;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Pietragalla nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare al Comune di Pietragalla i nominativi degli operatori impiegati e trasmettere copia dei relativi curricula vitae;
- sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Pietragalla e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- non sostituire il personale assunto tra quello del gestore del precedente progetto senza giustificato motivo che deve essere comunicato al Comune di Pietragalla;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune di Pietragalla;

Il soggetto gestore si impegna, inoltre, a designare e a comunicare al Comune di Pietragalla il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Il coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Pietragalla nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato a carico del soggetto partner e di quanto indicato in sede di gara. Il coordinatore dovrà assicurare informazione mediante report e contatti periodici con il Comune di Pietragalla sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto. Si specifica che il soggetto gestore dovrà, inoltre, garantire la reperibilità, almeno telefonica, del personale impiegato in orario notturno e nei giorni festivi con le modalità che saranno oggetto di specifica disposizione contenuta nella convenzione.

Art. 13 - ALTRE SPESE E COSTI INDIRECTI

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto gestore, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e

gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto; costi del revisore contabile indipendente di cui all'art. 31 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019.

Art. 14 - FIGURA DEL REVISORE

Ai sensi del D.M. 18.11.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie n. 284 del 04.12.2019: *“L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale, europea, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel “certificato di revisione”, di cui al Manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30”* del D.M. sopra richiamato. La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico spetterà all'ente locale ed avverrà seguendo le indicazioni contenute nell'art. 31 del decreto.

Art. 15 - PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

Al fine del controllo della rendicontazione da parte del Servizio Centrale circa l'ammissibilità delle spese sostenute, sulla corrispondenza fra il piano finanziario preventivo e il rendiconto finale, l'Aggiudicatario dovrà predisporre e presentare al Comune di Pietragalla la documentazione obbligatoria redatta secondo i principi stabiliti dal Manuale Unico di Rendicontazione. Il rendiconto dovrà essere conforme al piano finanziario preventivo o rimodulato secondo quanto previsto all'art. 12 del D.M. del 18.11.2019. L'aggiudicatario, stante quanto specificato nell'art. 30 del D.M. del 18.11.2019 in merito alla presentazione del rendiconto, è tenuto a fornire all'ente attuatore copia del rendiconto annuale presentato secondo le modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione.

Art. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/ 2010 ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicatario, su conto corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 17 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Comune di Pietragalla, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

Il Comune di Pietragalla effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto gestore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Pietragalla.

Il Comune di Pietragalla può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socioeconomico di riferimento.

Il Comune di Pietragalla si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai beneficiari del progetto. Il soggetto gestore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente Capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

Il soggetto affidatario risponderà in proprio dei danni che dovessero eventualmente derivare, nello svolgimento del progetto agli utenti, a terzi o alle loro cose, esonerando espressamente il Comune di Pietragalla da ogni responsabilità al riguardo.

A garanzia di detto obbligo l'aggiudicatario presenterà, al momento dell'assunzione del Servizio, idonea polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi, personale dipendente ed utenti.

Il Comune di Pietragalla si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; sono a carico dello stesso eventuali corsi di aggiornamento del personale in base al D.Lgs n. 81/2008 e successiva modifica ed integrazione

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale medesimo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle norme di legge vigenti in materia (D.lgs 81/2008 e s.m.i.).

Art. 18 - PENALITA' ED ESECUZIONE IN DANNO

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penalità:

- ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino: € 250,00/giorno;

- ove anche per un solo giorno il servizio sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al capitolato, per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino: € 100,00/giorno;

- nel caso di altra violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato, per ciascuna infrazione: € 100,00;

Nel caso in cui la ditta affidataria esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, il responsabile del settore provvederà, in forma scritta a contestargli le inadempienze riscontrate presso la propria sede amministrativa. La ditta dovrà, in ogni caso, far pervenire, in forma scritta, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano raccogliibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza del presente appalto, non potranno comunque essere superiori al 10 % del valore complessivo del contratto.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servi rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.

Qualora l'aggiudicatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere alla sua esecuzione mediante l'affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, qualora si verificano reiterati e gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.

È considerato di particolare gravità il grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto.

Art. 20 - RECESSO

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo PEC.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a

qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C..

La stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico dell'aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 21 - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'aggiudicatario del contratto ha l'obbligo di costituire apposita cauzione definitiva, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente servizio e delle penalità eventualmente comminate, in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

La cauzione deve essere costituita, a pena di revoca dell'affidamento con la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria deve prevedere:

1. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C.

L'aggiudicatario dovrà produrre all'Ente l'anzidetta cauzione, almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto.

L'aggiudicatario è obbligato ad integrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto escuterla, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata a favore dell'Ente appaltante per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'aggiudicatario alla scadenza dell'appalto stesso, previo accertamento dei competenti uffici comunali che l'appaltatore medesimo abbia ottemperato a tutti gli obblighi contratti.

E' facoltà della stazione appaltante adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa deve essere intestata a tutte le ditte che ne fanno parte. Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore.

Art. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

È obbligo del soggetto partner adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della ditta aggiudicataria.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto gestore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato la polizza assicurativa RCT/O deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione appaltante.

Art. 25 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

L'Amministrazione potrà richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione del servizio in via d'urgenza in conformità al disposto dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la ditta aggiudicataria non intenda accettare l'affidamento dell'appalto non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata. L'Amministrazione in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

Art. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

La stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa deve avvenire nei termini indicati dalla Stazione Appaltante nel rispetto della vigente disciplina.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'Aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del DURC, al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, nonché all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 28 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Prter tutte le controversie inerenti il contratto che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, tra l'Ente appaltante e la ditta aggiudicataria, il foro esclusivo competente sarà quello di Potenza.

Art. 29 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, così come adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.

In particolare, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.